

ALLEGATO "A" AL N.RO 13976 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE ISTITUTO ANTONIANO"

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 Per iniziativa e volontà del Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Michele Giordano - Arcivescovo pro tempore di Napoli, al fine di onorare la memoria del fondatore e benefattore Padre Ferdinando Brachini è costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ISTITUTO ANTONIANO"**

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE ISTITUTO ANTONIANO ETS"**.

ART. 2 SEDE

2.1 La Fondazione ha sede legale in Ercolano (Na), alla Via Madonnelle n.ro 15.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi ed ai valori fondamentali della carità cristiana e della solidarietà sociale che animò il benefattore e fondatore Padre Ferdinando Brachini, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale indicate alle lettere a), b) c), d), h), i), p), q) ed r) dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, pertanto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

3.2. La Fondazione, in stretto rapporto con i servizi territoriali pubblici e gli enti privati, nell'ambito delle linee guida indicate dalla legislazione e dagli indirizzi nazionali, regionali e locali in materia di servizi sanitari, educativi, socio assistenziali e socio sanitari, si propone di svolgere attività di supporto a strutture organizzate per l'assistenza, la tutela ed il recupero delle persone in età evolutiva, degli anziani, dei migranti e dei soggetti diversamente abili in condizione di non autosufficienza, nonché di tutti i soggetti che vivono gravi situazioni di disagio manifestate sul territori, ed in particolare si propone di:

a) diffondere l'educazione cristiana - nell'ambito delle relative culture - e civile dei giovani in ordine loro avviamento alla vita civile e all'impegno sociale;

b) svolgere attività di assistenza, promozione e sviluppo della persona in età evolutiva, particolarmente quando sono presenti condizioni di handicap e di svantaggio sociale, in ordine al completamento del processo educativo e dell'opportuno collocamento nella vita civile nell'ambito del lavoro qualificato;

c) organizzare attività riabilitative, diagnostiche e socio-sanitarie;

d) curare la formazione tecnico-professionale di operatori nell'ambito sanitario, socio-sanitario e scolastico e la preparazione al ruolo genitoriale;

e) curare la promozione e la diffusione della cultura nonché la ricerca scientifica inerente i problemi della disabilità e dell'inserimento sociale e di tutte quelle iniziative che sono collegate ai bisogni delle persone.

La Fondazione intende affermare modalità gestionali dei servizi sociali improntate a criteri di professionalità; modalità, che, in coerenza con le più moderne concezioni di welfare, tendano a conciliare le esigenze della

ottimizzazione economica e della implementazione anche

qualitativa, dei servizi prestati. In tal senso, la Fondazione, tenendo presente i bisogni del territorio, intende proporsi come centro di impulso e valorizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili a livello locale nel campo sanitario, educativo, sociale e socio-sanitario, anche in considerazione delle esigenze degli Enti Locali titolari dei compiti di programmazione e realizzazione del sistema dei servizi sanitari, sociali e socio-sanitari.

Le forme e le modalità attraverso le quali la Fondazione persegue le proprie finalità saranno determinate e disciplinate, dal consiglio di amministrazione che promuoverà ogni possibile iniziativa per consentire le finalità statutarie. Nel perseguimento delle finalità indicata nel precedente articolo la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

a) amministrare e gestire i beni di cui è o sarà proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

b) creare e gestire in sedi, adeguatamente attrezzate, attività formative e vari livelli, nonché i corsi di formazione professionale;

c) gestire direttamente, o mediante convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati: comunità educative per giovani portatori di handicap; centri di aggregazione giovanile e strutture di accoglienza per minori in stato di disagio; progetti innovativi o sperimentali nel campo del disagio sociale; centri di accoglienza temporanea, residenziali o semi-residenziali per giovani in stato di difficoltà sociale, economica o morale; ogni altra forma di servizio adeguata al cambiamento sociale, culturale normativo e materia;

d) organizzare e gestire, in forma ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, strutture specialistiche sanitarie e socio-sanitarie, che possano svolgere prestazioni qualificate sia sul piano diagnostico che sul piano del trattamento riabilitativo nelle forme con le modalità più aderenti alle esigenze del territorio. Il trattamento può essere attuato sia all'interno della struttura della Fondazione che all'esterno, presso l'utenza come previsto dalle normative in vigore;

e) istituire e/o gestire centri sociali, case famiglia, comunità alloggio, case albergo per anziani, centri e strutture per lo svolgimento di servizi sociali, servizi di assistenza socio-sanitaria, centri educativi, centri per lo svolgimento di servizi di riduzione della marginalità sociale, di tutela e di aiuto, di orientamento e di integrazione rese, in particolare, in favore di minori e giovani adolescenti anche coinvolti in situazioni di disagio

sociale e familiare, e di devianza, di tossicodipendenti, di disabili psicofisici, nonché di anziani ed inabili adulti, centri, azioni e progetti volti all'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli;

f) attuare programmi di intervento finalizzati alla tutela, al recupero, all'inserimento sociale e all'integrazione nell'ambiente lavorativo in soggetti portatori di handicap o a rischio di disagio sociale, attraverso la creazione di laboratori artigianali, di attività agricole e commerciali senza scopo di lucro, di cooperative sociali di servizi e produzione;

g) promuovere, organizzare e gestire convegni, stage, corsi di aggiornamento, di specializzazione e formazione professionale rivolte operatori di settori socio-assistenziale, educativo, sanitario e socio-sanitario;

h) promuovere e organizzare l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti definiti dal Dpr. 135/2003, nonché convegni, seminari o iniziative pubbliche sui temi attinenti agli ambiti di attività della Fondazione;

i) svolgere, in convenzione anche con le università e i Centri di formazione professionale, tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per operatori nel settore, master o corsi professionali del settore sanitario, sociale, educativo e socio-sanitario;

l) organizzare e promuovere corsi di formazione per genitori e offrire consulenza e psico-pedagogiche a genitori in difficoltà;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché, oltre alla stipula di convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici soggetti privati.

Inoltre nell'ambito ed in conformità degli scopi istituzionali, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali strumentali e accessorie. Essa può quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare o mobiliare necessaria al perseguimento delle finalità statutarie.

3.3. A tal fine la Fondazione:

a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;

b) può promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;

c) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;

d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;

e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;

f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

3.4. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, senza l'esclusione degli altri, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, consorzi, società consortili e reti di imprese, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

f) erogare premi e borse di studio;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori

d'interesse della Fondazione.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della fondazione di valore pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila e zero centesimi) e, comunque, non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, sempre incrementabile mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con le rendite e con i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, nonché con il ricavato della vendita di beni compresi nel patrimonio;

C) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle di cui al precedente art.4;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 BILANCIO ED INFORMATIVA

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo (o bilancio di esercizio).

6.2 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 (centoventi) - o 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano - dalla chiusura di ciascun esercizio approva il bilancio consuntivo, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore, ove ne ricorrano i presupposti.

6.3 Copia del bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione della fondazione e dalla relazione dell'Organo di controllo, dovrà essere trasmessa all'Arcivescovo pro tempore di Napoli entro il mese di luglio di ogni anno, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui sono stati approvati, salvo tutti gli altri adempimenti previsti dalla Legge e dai Regolamenti della Pubblica Amministrazione.

6.4 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la eventuale ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.5 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, neppure in via indiretta, utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, né direttamente né indirettamente. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività di cui al numero 3 dell'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 (centomila e zero centesimi) annui la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti.

ART. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente
- il Direttore
- l'Organo di Controllo (Collegio sindacale o Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti (monocratico o collegiale).

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, tutti nominati dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli, il quale indicherà a quale di essi spetta la presidenza.

8.2 Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il Parroco pro- tempore della Parrocchia di San Pietro Apostolo di Portici (Na) nel cui territorio di competenza è ubicata la sede della Fondazione. Gli altri quattro membri debbono possedere, all'atto della nomina e per tutta la durata del mandato, requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed esperienza con particolare riferimento alle attività istituzionali dell'Ente.

8.3 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

8.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà notizia all'Arcivescovo pro tempore di Napoli, il quale nominerà un nuovo componente. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Il componente del Consiglio che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio medesimo viene dichiarato decaduto. Il Presidente ne promuove la sostituzione con le modalità sopra descritte.

8.5 Tutto il Consiglio di Amministrazione presterà la sua opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale di governo della Fondazione e provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

8.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Arcivescovo pro tempore di Napoli;
- verifica la rispondenza dei risultati di gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive generali impartite dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli;
- predispone il bilancio preventivo;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera eventuali modifiche statutarie ed assume la

decisione in merito allo scioglimento della fondazione, da sottoporre al preventivo parere obbligatorio dell'Arcivescovo pro tempore di Napoli;

- delibera tutti gli atti di amministrazione della Fondazione;

- decide in merito alla struttura organizzativa della Fondazione;

- approva i regolamenti interni alla struttura;

- approva i contratti e le convenzioni relative alla gestione ed erogazione dei servizi;

- nomina e revoca i responsabili delle varie aree di attività della Fondazione;

- ratifica i provvedimenti eventualmente assunti in via d'urgenza dal Presidente sulle materie di competenza del Consiglio;

- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

8.8 Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Vicepresidente, che dovrà essere necessariamente membro del Consiglio, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno più consiglieri allo svolgimento di particolari incarichi, precisandone l'oggetto, i limiti e la durata della delega e costituire nel suo seno Commissioni permanenti o temporanee con compiti di studio e proposta, avvalendosi anche di professionalità esterne alla Fondazione.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati, si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni relative a:

- modificazioni dello Statuto

- alienazioni, acquisti, investimenti, mutui relativi al patrimonio immobiliare;

- estinzione della Fondazione;

- accettazione di donazione ed eredità testamentarie;

devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Ogni variazione nello stato patrimoniale immobiliare dovrà, comunque, essere sempre autorizzata preventivamente, con atto in forma scritta, dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli.

Le votazioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fanno per appello nominale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando lo richiedono almeno due

Consiglieri o il Presidente.

Il consiglio è convocato dal Presidente a mezzo mail ordinaria e/o posta elettronica certificata.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora e l'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 (ventiquattro) ore, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza.

Alle sedute viene nominato un Consigliere o persona di fiducia del Consiglio con funzioni di segretario verbalizzante.

8.10 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

8.11 I processi verbali verranno trascritti in ordine cronologico su apposito registro a cura del segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

ART. 9 PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è sempre nominato dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

9.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

9.3 Il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritengo opportuno o su richiesta di due consiglieri, stabilendo l'ordine del giorno della seduta;
- da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- vigila sulla corretta gestione e sul buon andamento della Fondazione, rapportandosi con i Responsabili dei vari settori e con il personale;
- vigila sulla conduzione e gestione dei servizi;
- vigila sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto.

Il presidente ha la facoltà di rilasciare procura speciale e di nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi grado di giudizio.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualsiasi atto che reputi necessario od opportuno nell'interesse della Fondazione sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione successiva.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente della Fondazione la funzione di Direttore ovvero ad altra persona da lui indicata.

9.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e

private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

9.6 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al vicepresidente della Fondazione.

9.7 Il presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 IL DIRETTORE

Il Direttore è l'organo di gestione della Fondazione ed è responsabile delle attività amministrative e tecnico-gestionali. La sua durata in carica e le modalità di funzionamento sono regolate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

11.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Arcivescovo pro tempore di Napoli su proposta del Presidente o del Consiglio di amministrazione ed i componenti sono scelti tra le categorie di soggetti indicate dall'art.30 del Codice del Terzo settore

11.2 All'Organo di controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

11.3 Nei casi previsti dalla legge l'Arcivescovo pro tempore di Napoli, su proposta del Presidente o del Consiglio di amministrazione, nomina anche un revisore legale dei conti (monocratico o collegiale), a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ricorrendo le condizioni di legge la revisione legale dei conti della società può essere affidata all'organo di controllo.

ART.12 Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 13 DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 14 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo settore dell'Arcidiocesi di Napoli che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

DE CRESCENZO Giuseppe

Pietro Di Nocera Notaio - segue impronta del sigillo -